

Servizio Amministrazione del Personale**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N. 299 DEL 11 OTTOBRE 2011**

Adottata ai sensi dell'articolo 3 del D.L. N.29 del 3 febbraio 1993 e art.4 del D.L. n.165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del D.G. n.377 del 05.12.2000 e successive deliberazioni di integrazione.

OGGETTO: Pratica medico-legale matricola n. 140552 - Presa d'atto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio di Roma .
Provvedimento finale –

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Premesso che in data 16.07.2009, la dipendente con matricola n. 140552 presentava istanza per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e la liquidazione dell'equo indennizzo;

Rilevato che la Commissione Medica di Verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Territoriale di Oristano, sottoposta a visita la dipendente in data 25.02.2010, con verbale n. 81 giudicava la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica ascrivibile alla Tabella "B" - allegata al D.P.R. N. 834 del 30.12.1981;

Rilevato, inoltre, che la medesima Commissione, in relazione alla dipendenza da causa di servizio della menomazione ed in relazione alla tempestività della domanda ha ritenuto di non poter esprimere il proprio parere in quanto di competenza del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma;

Considerato che il Comitato di verifica per le cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma ha espresso il prescritto parere nell'adunanza n. 314 dell' 1°.07.2010 - (posizione n. 15474/2010) e ha ritenuto che l' infermità contratta dalla dipendente può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 29.10.01, n. 461 recante la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo;

- **Visto** l'art. 47, comma 2, del CCNL integrativo del personale del Comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituito dall'art. 23, comma 3, lett. a) del CCNL 19.04.2004, concernente la liquidazione dell'equo indennizzo, nel quale viene ribadito che l'Azienda ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del

medesimo eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano corrisposti dall'Azienda stessa;

Vista la nota dell'INAIL del 28.06.2011 (ns protocollo n. 46356 del 06.07.2011) nella quale viene precisato che alla dipendente, per la menomazione relativa alla pratica in oggetto, è stato riconosciuto il diritto a percepire, da parte dello stesso Istituto, una rendita calcolata sulla base del grado di invalidità del 7%;

Ritenuto di non dover provvedere alla liquidazione di alcuna somma a titolo di equo indennizzo, poiché per la stessa menomazione, alla dipendente è stato corrisposto un risarcimento di importo superiore a quello spettante per equo indennizzo da parte dell'INAIL;

In conformità al parere espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio,

DETERMINA

1. di prendere atto del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma n. 314 dell'1.07.2010 - posizione n. 15474/2010 e conseguentemente di non liquidare alla dipendente con matricola n. 140552 l'equo indennizzo previsto per la menomazione complessiva dell'integrità psicofisica conseguente a malattia giudicata dipendente da causa di servizio, poiché l'INAIL ha riconosciuto alla medesima dipendente, per il titolo di cui trattasi, un risarcimento superiore rispetto all'importo spettante per equo indennizzo;
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente interessata, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 29.1.2001 n. 461;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE
Dott. Luciano Oppo